

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVI

BARI, 6 MARZO 2025

n. 19 *suppl.*



Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2025, n. 130

Cluster brucellosi bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell’eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia..... 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2025, n. 131

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, lett. g) della Legge Regionale n.18 del 27 giugno 2007. Nomina nuova rappresentante degli studenti – integrazione al D.P.G.R. n. 447/2021 e succ. n. 16/2022, n. 114/2022, n. 442/2022 n. 529/2023, n. 47/2024 n. 494/2024. 13

SEZIONE PRIMA

Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2025, n. 130

Cluster brucellosi bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO il Decreto Ministero della Salute 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 "Cluster Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizioni nella Provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia";

TENUTO CONTO del parere del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre" 2004, n. 311PUGLIA-160-08/02/2024-0000022-A" prot. n. PUGLIA- DGPROGS-18/06/2024-0000063-P - Allegato Utente 1 (A01);

TENUTO CONTO che l'efficacia delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29/2024 sono terminate in data 29.01.2025 ed hanno determinato una decisa riduzione dei livelli di prevalenza in alcuni comuni della ASL di Foggia (di seguito ASL FG);

DATO ATTO che il competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha elaborato una proposta di nuova Ordinanza rispondente al Decreto Ministero della Salute 2 maggio 2024;

PRESO ATTO del documento ministeriale di revisione alla proposta di Ordinanza, prot. n. 0005952- 27/02/2025 DGSAF-MDS-P, e dei suggerimenti del Commissario nazionale per la brucellosi e tubercolosi, del Centro Nazionale di Riferimento per la brucellosi e del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio (di seguito COVEPI) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise (di seguito IZSAM);

CONSIDERATA l'istruttoria espletata dal competente Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e trasmessa dal Vice Presidente della Giunta Regionale con nota Prot.N.0117348-2025, allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano;

ORDINA

Art. 1 (campo di applicazione)

Nei Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis (di seguito comuni soggetti a restrizioni) siti nella Provincia di Foggia, fatte salve le misure sanitarie previste dal Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini" (di seguito decreto), l'adozione di ulteriori misure straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini dell'eradicazione della brucellosi bovina e bufalina.

Art. 2 (obiettivi)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, si prefigge l'obiettivo di eradicare la brucellosi dagli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni di cui all'art.1 entro il 2030.

Tale obiettivo si pone attraverso il raggiungimento di una prevalenza, quale obiettivo intermedio, dello 0,7% al 31 dicembre 2025 e dello 0,3% al 31 dicembre 2026 per il territorio della Provincia di Foggia partendo da una prevalenza dell'1,2% al 31 dicembre 2024.

Art. 3 (misure di sorveglianza)

La Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, deve:

1. organizzare squadre composte da minimo due unità (un medico veterinario, un tecnico della prevenzione e/o agente tecnico) per l'espletamento delle attività di risanamento;
2. istituire con atto formale una task force aziendale (di seguito TFA) finalizzata alla gestione dell'emergenza della brucellosi bovina e bufalina nel territorio dei Comuni di cui all'art 1. La TFA è costituita da personale individuato tra quello in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (di seguito IZSPB) e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (di seguito OEVR).

La TFA:

- a. fornisce costante e competente supporto alle squadre di veterinari ASL, di cui al punto 1, che operano sul territorio dei comuni soggetti a restrizione;
 - b. è responsabile della corretta attuazione sul territorio di tutte le misure contenute nella presente Ordinanza;
 - c. supporta, di concerto con l'OEVR, i veterinari ASL che operano sul territorio nella stesura dell'Indagine Epidemiologica (IE);
 - d. verifica la corretta alimentazione dei sistemi informativi veterinari;
 - e. supporta i Servizi Veterinari della ASL FG che operano sul territorio nelle scelte operative legate all'emergenza da brucellosi bovina e bufalina;
 - f. studia e analizza, di concerto con l'OEVR, i dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo della malattia, relazionando ogni due mesi alla Direzione Strategica e alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
 - g. analizza, ai fini della sorveglianza sugli aborti, i dati riproduttivi delle aziende in VETINFO e segnala al Servizio Veterinario gli stabilimenti che presentano casi di natalità/mortalità anomali per sottoporli a controlli aggiuntivi.
3. sottoporre a controllo tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi presenti negli stabilimenti siti nei comuni di cui all'articolo 1, mediante due accertamenti diagnostici sierologici annuali, utilizzando in parallelo la siero agglutinazione rapida (di seguito SAR) e la fissazione del complemento (di seguito FdC), ad intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Tali interventi, se ritenuti opportuni in base ad una attenta valutazione della situazione epidemiologica, possono essere estesi anche ad altri stabilimenti dell'intera Provincia. Ogni singolo controllo dovrà essere concluso in un tempo non superiore a quindici giorni. Superati detti termini l'intervento dovrà essere ripetuto;
 4. vietare le movimentazioni degli animali verso macello fino al completamento delle operazioni di profilassi;
 5. chiudere l'intervento di profilassi sul Sistema Informativo Veterinario - SANAN entro due giorni dal ricevimento del rapporto di prova da parte dell'IZSPB e contestualmente provvedere all'aggiornamento della qualifica nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
 6. sottoporre ad accertamento diagnostico, mediante prove sierologiche ufficiali, utilizzando SAR e FdC in parallelo, l'intero allevamento al rientro dai pascoli estivi entro 15 giorni. Nel tempo che intercorre tra il rientro e l'esito del campionamento, gli animali devono essere tenuti in isolamento;
 7. sottoporre, nei trenta giorni prima dello spostamento, a controllo sierologico, utilizzando SAR e FdC in parallelo, tutti i bovini e bufalini di allevamenti da riproduzione o da ingrasso che devono essere movimentati verso pascoli, stalle di sosta, o altri allevamenti da riproduzione o da ingrasso, se superiori a 12 mesi di età;
 8. vietare la movimentazione di tutti gli animali presenti negli stabilimenti da ingrasso situati nel cluster verso altri stabilimenti ove si svolge l'attività di allevamento da ingrasso lasciando la possibilità di movimentare solo verso il mattatoio;
 9. sospendere la qualifica sanitaria degli stabilimenti in caso di mancato rispetto della periodicità dei controlli;
 10. conferire allo stabilimento di cui al punto 9, a seguito della notifica del provvedimento di sospensione, la qualifica di "indenne senza vaccinazione SOSPESO" e come tale registrarla nella BDN;
 11. effettuare il controllo delle movimentazioni degli animali, da e verso gli stabilimenti di bovini/bufalini insiti nei comuni soggetti a restrizione, attraverso la modalità *blocco sanitario per comune* presente nel Sistema Informativo Veterinario -VETINFO.

Art. 4 (misure di controllo)

Fatte salve tutte le misure sanitarie previste dal decreto (in particolare Allegato 1, parte A capitolo 7 e parte B capitoli 4 e 5), la Direzione Strategica della ASL FG, attraverso i competenti Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, in caso di esito positivo agli esami sierologici (SAR e FdC) per brucellosi negli stabilimenti, deve:

- a. applicare, negli allevamenti con qualifica sospesa, le misure previste al punto B 5.2 del decreto;
- b. considerare i capi come "sospetti" di infezione e, entro 24 ore dall'evidenza del sospetto, inserire il dato sul Sistema Informativo Veterinario SIMAN, avviare l'indagine epidemiologica e conferire la qualifica di "INDENNE senza vaccinazione SOSPEO" e come tale registrarla in BDN;
- c. effettuare, di concerto con la TFA e l'OEVR, un'analisi epidemiologica accurata per ogni caso sospetto secondo le Linee Guida Ministeriali (Allegati 1c e 2c al decreto). Tale indagine epidemiologica deve essere integrata da esami di laboratorio al fine di individuare il maggior numero di casi possibile;
- d. effettuare negli allevamenti sospetti il controllo sierologico (utilizzando SAR e FDC in parallelo), successivo a quello del riscontro della positività sierologica non prima di 30 giorni dall'allontanamento dei casi sospetti, di tutti gli animali presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi; gli eventuali animali sieropositivi sono considerati sospetti e ne viene disposto l'abbattimento entro 15 giorni con richiesta di esami diretti;
- e. notificare il sospetto del focolaio, alle aree funzionali "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche";
- f. riassegnare la qualifica di indenne senza vaccinazione qualora tutte le indagini epidemiologiche e di laboratorio permettano di escludere la presenza della malattia. In tal caso il sospetto viene indicato come non confermato in SIMAN. Per la corretta interpretazione degli esiti delle prove diagnostiche si rimanda all'Allegato 1A del decreto.

I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, negli stabilimenti con qualifica sanitaria sospesa, confermano la presenza della malattia nello stabilimento, se si verifica almeno una delle condizioni sotto riportate:

- a) Isolamento di *Brucella abortus* o *Brucella melitensis* o *Brucella suis* ad eccezione dei ceppi vaccinali. Tutte le Brucelle isolate devono essere inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi (di seguito CRN) presso IZSAM; oppure
- b) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività alla PCR dell'agente patogeno, non derivante dalla vaccinazione; oppure
- c) Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi sospetti o confermati di brucellosi e positività sierologica, non derivante dalla vaccinazione, anche utilizzando un altro metodo diagnostico indiretto.

In caso di conferma di focolaio di brucellosi bovina e bufalina, i Servizi Veterinari devono:

- a. notificare il caso confermato su SIMAN attraverso l'apertura del focolaio entro 24 ore e revocare la qualifica sanitaria in BDN;
- b. aggiornare, di concerto con la TFA e l'OEVR, l'indagine epidemiologica secondo le Linee Guida Ministeriali;
- c. eseguire i controlli di competenza, a seguito della notifica del focolaio, di concerto tra le aree funzionali "Sanità animale", "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati" e "Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" nonché con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- d. garantire il censimento, a fini epidemiologici, di tutte le specie sensibili presenti negli allevamenti infetti, l'iscrizione nelle specifiche anagrafi animali e provvedere alla separazione fisica degli stessi;

- e. elaborare un programma di gestione/controllo (documentale e sierologico) dei capi maschi adibiti alla riproduzione; includere tra le misure previste nel programma che i suddetti capi devono provenire da madri sane di allevamenti con qualifica indenne da almeno 3 anni;
- f. disporre l'invio alla macellazione e/o la castrazione dei vitelli figli di madri infette, nati nei 6 mesi precedenti rispetto alla riscontrata positività per brucella della madre;
- g. disporre accertamenti genetici su animali appartenenti ad allevamenti infetti in caso di sospetto di frode o irregolarità;
- h. disporre i controlli accurati sugli stabilimenti con natalità/mortalità anomale e bloccare le movimentazioni fino alla conclusione degli accertamenti con esito negativo;
- i. definire dei protocolli operativi per le procedure di disinfezione negli allevamenti infetti nei luoghi di ricovero degli animali e verificarne l'attuazione;
- j. disporre, nel caso della conferma dell'infezione al pascolo, il confinamento degli animali, di tutte le unità epidemiologiche coinvolte, in una o più strutture di adatte dimensioni, dotate di adeguate caratteristiche di biosicurezza. Le attività di controllo previste per l'estinzione del focolaio saranno programmate e svolte da parte del Servizio Veterinario tenendo conto della possibile esistenza di correlazioni epidemiologiche con altri stabilimenti e pascoli limitrofi, anche tramite la verifica delle particelle di terreno interessate, quali unica unità epidemiologica;
- k. proporre alla Direzione Strategica della ASL FG l'abbattimento totale negli stabilimenti sede di focolaio qualora si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali. Le operazioni di abbattimento devono essere eseguite entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento esecutivo, se del caso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
- l. considerare, in caso di infezione, gli stabilimenti correlati ai focolai, secondo le valutazioni del rischio espletate dal competente Servizio Veterinario in accordo con la TFA e l'OEVR, come un'unica unità epidemiologica;
- m. eseguire controlli, in collaborazione con i carabinieri forestali, sui pascoli in cui si sono verificati focolai in termini di movimentazione, documentazione e georeferenziazione;
- n. effettuare link epidemiologici attraverso i dati presenti nei sistemi informativi: a) TRACES, b) EPITRACE-SIMAN, c) Dda informatizzato, oppure mediante movimentazioni documentabili di personale, attrezzature e mezzi di trasporto, sia nel caso in cui facciano parte del cluster, sia che siano localizzati in altre provincie o regioni;
- o. dare applicazione a quant'altro previsto al punto 5.4 dell'Allegato 1 parte B del decreto.

I Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione potranno estinguere il focolaio e riassegnare la qualifica di stabilimento indenne, solo se tutti i casi confermati sono stati macellati e i restanti capi di età superiore a 12 mesi presenti al momento del campionamento sono risultati negativi a:

- tre prove sierologiche consecutive, esaminando tutti i campioni sia alla SAR che alla FdC, svolte a distanza di 30 giorni l'una dall'altra, la prima da effettuarsi non meno di 30 giorni dall'allontanamento degli ultimi capi positivi;
- un'ulteriore prova sierologica, esaminando tutti i campioni sia alla SAR che alla FdC, effettuata a distanza di non meno di 6 mesi e non oltre i 12 mesi dall'ultima prova negativa.

Art. 5 (disposizioni sui pascoli)

I Comuni soggetti a restrizioni di cui all'art. 1 sono deputati alla gestione dei pascoli demaniali ed in particolare a porre divieto, mediante l'utilizzo di recinzioni, di uso, per almeno 6 mesi, dei pascoli infetti e degli abbeveratoi individuati dai Servizi Veterinari della ASL FG. Tutti i pascoli e gli abbeveratoi devono essere georeferenziati e chiaramente identificati come zona infetta da brucellosi. È compito della TFA verificare l'applicazione di tale disposizione e, in caso di inadempienza, darne formale notifica alla Direzione Strategica della ASL, al fine della successiva comunicazione all'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Foggia.

Art. 6 (compito dei comuni e del personale di vigilanza/controllo)

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia interessati sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.

Il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale sono incaricati del controllo e della esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.

Art. 7 (disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 24 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Le misure previste sono sostenute attraverso l'impiego di risorse del Fondo Sanitario Regionale.

La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 della provincia di Foggia e alla Direzione Strategica della ASL FG.

Bari, lì 6 marzo 2025

EMILIANO



VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORE alla SANITA', BENESSERE ANIMALE, SPORT PER TUTTI

**Al Gabinetto del Presidente
 della Giunta Regionale
 SEDE**

OGGETTO: Proposta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale "Cluster Brucellosi Bovina e bufalina. Istituzione di una zona soggetta a restrizione nella provincia di Foggia e misure sanitarie straordinarie ai fini dell'eradicazione in taluni comuni della provincia di Foggia" per gli anni 2025 e 2026.

TRASMISSIONE

Si trasmette in allegato, la proposta di Ordinanza (di seguito OPGR) in oggetto in considerazione della grave problematica determinata dalla brucellosi bovina/bufalina tutt'ora presente in taluni comuni della provincia di Foggia stante anche la trasmissibilità dell'infezione all'uomo.

Fin dal 2013 con rapporto di Audit, a seguito della visita ispettiva in materia di brucellosi bovina e ovi caprina in Puglia (10 e 11 ottobre 2013), il Food and Veterinary Office afferente alla Commissione Europea ha verificato la complessità della situazione nel territorio del Gargano ed ha fornito indicazioni su ulteriori misure da adottare al fine di arginare la malattia in questione.

Il Ministero della Salute, con propria Ordinanza 28 maggio 2015 e ss. mm. e ii. "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" ha disciplinato modalità di lotta ed eradicazione e di controllo della brucellosi bovina e bufalina sul territorio nazionale.

La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco del Ministero della Salute, con nota prot. n. 22405 del 01/09/2015, ha richiesto l'adozione di un provvedimento regionale che includa misure sanitarie specifiche finalizzate alla eradicazione della brucellosi bovina. La Regione Puglia, pertanto, ha disposto la prima Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2015 n. 658 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di brucellosi bovina e bufalina in provincia di Foggia" introducendo una serie di prescrizioni sanitarie per eradicare la patologia.

Negli anni a seguire, la Regione Puglia, in considerazione della situazione epidemiologica del territorio foggiano per brucellosi, ha emanato Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale (OPGR 18/2018, OPGR 20/2020, OPGR 5/2022, OPGR 7/2023, OPGR 29/2024) che hanno determinato, con aggiornamenti e annuali modifiche, un'importante riduzione della prevalenza e della incidenza nei comuni, della provincia di Foggia, interessati dalla malattia.

Il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini" (di seguito decreto) contiene i programmi obbligatori di eradicazione e sorveglianza per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini da applicarsi fino al 2030. In particolare il decreto, nell'Allegato 1 capitolo 7.4 *Identificazione e gestione dei cluster di infezione in tutto il territorio nazionale*, stabilisce che l'Autorità Competente Regionale (ACR) del territorio in cui è presente il cluster di infezione, predisponga dei programmi di attività specifici per l'eradicazione della brucellosi.

www.regione.puglia.it

Segreteria Particolare

Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari – tel.0805403415 – 3939 - 4263

pec: segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it; segreteria.assessorosalute@regione.puglia.it;

U
REGIONE PUGLIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0117348/2025 del 05/03/2025
AOO.RP - Class: 15.21
Firmatario: Dominica Cingolani, Onofrio Mongelli, Vito Montanaro, Raffaele Piemontese



VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORE alla SANITA', BENESSERE ANIMALE, SPORT PER TUTTI

Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione della brucellosi bovina/bufalina dal territorio della provincia di Foggia, si ritiene opportuno emanare il dispositivo (OPGR) in allegato, volto a rafforzare e integrare le misure delle precedenti Ordinanze nonché dello stesso decreto.

La proposta di OPGR in oggetto ha una durata biennale, è rinnovabile e modificabile fino al raggiungimento dell'eradicazione dell'infezione e, sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, ha previsto degli obiettivi prefissati nel pieno rispetto del decreto.

L'area del cluster sarà rimodulata ogni anno, tenendo presente che l'obiettivo principale del provvedimento regionale è di ridurre progressivamente l'incidenza della malattia e l'estensione geografica del cluster, fino alla sua eliminazione.

La proposta di OPGR tiene conto del:

- parere del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuto con nota ministeriale prot. n. PUGLIA-DGPROGS-18/06/2024-0000063-P ad oggetto Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre. 2004, n. 311 PUGLIA-160-08/02/2024-0000022-A;
- risultato dell'incontro congiunto del 25 gennaio 2025 tra il Commissario Straordinario Nazionale per la Brucellosi e la Tubercolosi, le Strutture competenti del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, la Direzione Strategica della ASL di Foggia, la Direzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia (OEVR);
- documento ministeriale di revisione, prot. n. 0005952- 27/02/2025 DGSAF-MDS-P, contenente i suggerimenti del Commissario nazionale per la brucellosi e tubercolosi, del Centro Nazionale di Riferimento per la brucellosi e del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio (di seguito COVEPI) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise (di seguito IZSAM).

Pertanto:

- Visto Il Decreto 2 maggio 2024 "Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini";
- Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

www.regione.puglia.it

Segreteria Particolare

Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari – tel.0805403415 – 3939 - 4263

pec: segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it; segreteria.assessorosalute@regione.puglia.it;



VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORE alla SANITA', BENESSERE ANIMALE, SPORT PER TUTTI

- Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Visto il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
- Visto il Decreto Legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";
- Tenuto conto che l'efficacia delle misure previste dall'OPGR n. 29/2024 sono terminate in data 29.01.2025 ed hanno determinato una decisa riduzione dei livelli di prevalenza in alcuni comuni della ASL di Foggia;
- Ravvisata la necessità, per la tutela della salute pubblica, di applicare ulteriori misure di Polizia Veterinaria nel territorio del Gargano.

Per i motivi sopra esposti, si propone l'adozione di nuove misure urgenti e straordinarie di sorveglianza e controllo ai fini della eradicazione della Brucellosi bovina e bufalina in taluni comuni della provincia di Foggia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

La Dirigente del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dr. Vito Montanaro

Il Vicepresidente e Assessore
alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti
avv. Raffaele PIEMONTESE

www.regione.puglia.it

Segreteria Particolare

Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari – tel.0805403415 – 3939 - 4263

pec: segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it; segreteria.assessorosalute@regione.puglia.it;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2025, n. 131

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia, ex art. 10, comma 1, lett. g) della Legge Regionale n.18 del 27 giugno 2007. Nomina nuova rappresentante degli studenti – integrazione al D.P.G.R. n. 447/2021 e succ. n. 16/2022, n. 114/2022, n. 442/2022 n. 529/2023, n. 47/2024 n. 494/2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO: l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;

VISTA: la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 rubricata “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” nella Regione Puglia;

VISTO: l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta regionale su designazione dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove hanno istituito una facoltà, nonché da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio pugliese;

VISTO: l’art. 8 della stessa L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;

VISTO: l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori dell’ADISU-Puglia;

PREMESSO

che con D.P.G.R. n. 447/2021 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto Universitario di Puglia, che con il succ. D.P.G.R. n.16/2022, n. 114/2022, n. 529/2023, n. 47/2024 è stata integrata e rettificata la composizione del prefato C.d.A.;

PRESO ATTO CHE

- 1) Con comunicazione del 05/12/2024 acquisita agli atti, Adisu Puglia ha comunicato che il Politecnico di Bari, ha trasmesso il Decreto Rettorale n.1524/2024, relativo alla decadenza, a seguito di dimissioni, della sig.ra Laura Rotella dalla carica di rappresentante degli studenti, per la sede di Taranto del Politecnico di Bari, in seno al Consiglio di amministrazione di ADISU PUGLIA - biennio accademico 2024/2026 e alla nomina del sig. Antonio Granieri per ricoprire la già menzionata carica.
- 2) Con comunicazione del 17/12/2024 acquisita agli atti, Adisu Puglia ha comunicato che l’Università degli studi di Foggia, ha trasmesso il Decreto Rettorale n.2459/2024, relativo alla nomina della sig.ra Gramazio Antonella Dalila quale rappresentante degli studenti eletti negli organi accademici della stessa Università, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, a decorrere dal 04/01/2025 con automatica cessazione delle cariche precedenti.

PRESO ATTO INOLTRE CHE

Con riferimento al DPGR 494 del 12/11/2024 si riscontrano refusi nelle seguenti date:

- A) ai punti 1 e 2 del *Preso atto che* la data del 19/01/2024. è da intendersi modificata con quella del 29/08/2024;
- B) nel *Preso atto* inoltre *che* la nota prot.45412 del 29/05/2024: è da intendersi modificata con quella del 25/09/2024.

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.DI.S.U. Puglia;


ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007 e accertata l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità da parte dei rappresentanti degli studenti eletti sopra indicati.

DECRETA

- 1) di integrare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l'intera durata dell'attuale consiliatura regionale;
- 2) di nominare per l'effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'ADISU Puglia :
 - **ANTONIO GRANIERI** in qualità di rappresentante degli studenti del Politecnico di Bari per la sede di Taranto;
 - **GRAMAZIO ANTONELLA DALILA** in qualità di rappresentante degli studenti dell'Università degli studi di Foggia;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente cessa dalla carica in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
- 4) di dare atto che con riferimento al DPGR 494 del 12/11/2024 si riscontrano refusi nelle seguenti date:
 - A) ai punti 1 e 2 del *Preso atto che* la data del 19/01/2024 è da intendersi modificata con quella del 29/08/2024;
 - B) nel *Preso atto* inoltre *che* la nota prot.45412 del 29/05/2024 è da intendersi modificata con quella del 25/09/2024.
- 5) di disporre che la Sezione Istruzione e Università provveda alla notifica del presente atto all'ADISU Puglia, e ai consiglieri nominati;
- 6) di demandare all'A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto;
- 7) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l'incarico per soli due mandati;
- 8) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico del bilancio Regionale;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 6 marzo 2025

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)